

**COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 11097/2022 – PRES. SIRENA – REL. MARINARO**

Titoli di credito – smarrimento – violazione obblighi di diligenza – liquidazione equitativa del danno- fattispecie (l. n. 1736/1933, art. 66; d.p.r. n. 144/2001, art. 7; d.p.r. n. 298/2002).

La Banca che riceve un titolo di credito per l'incasso è obbligata alla custodia del titolo e risponde del suo smarrimento. Poiché peraltro lo smarrimento non implica necessariamente la perdita del credito in esso incorporato, il danno da riconoscere è correlato alla perdita di chance e non al valore facciale del titolo. (MDC)

FATTO

Nell'atto introduttivo parte ricorrente espone quanto segue:

- **il 03/07/2018 ha versato sul proprio conto corrente, detenuto presso l'intermediario resistente, un assegno postale dell'importo di 2.500,00 €, tratto sull'intermediario resistente stesso;**
- **il 23/08/2018 ha poi provveduto a versare un altro assegno postale, dell'importo di 1.700,00 €;**
- **entrambi gli accrediti conseguenti all'incasso sono stati stornati, perché i titoli sono andati insoluti per carenza di provvista sul conto del traente;**
- **in base alla normativa che regola l'assegno bancario – applicabile anche all'assegno postale ai sensi del DPR 298/2002 – a fronte dell'emissione di un assegno scoperto, il titolo è oggetto di protesto, il nominativo del traente è pubblicato sul Registro Nazionale dei Protesti e il titolo è restituito a chi lo ha portato all'incasso;**
- **il resistente non gli ha restituito i titoli, pertanto il ricorrente non ha potuto tutelare il proprio credito;**

tanto premesso, il ricorrente domanda che il resistente sia condannato a consegnargli i due assegni o che, laddove l'intermediario non sia in grado di restituirli, sia condannato al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di 4.200,00 €, pari alla somma dei loro valori facciali.

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepisce quanto segue:

- **diversamente da quanto affermato nel ricorso, i due assegni oggetto del procedimento non sono assegni postali, bensì assegni bancari, tratti su un intermediario terzo;**
- **entrambi i titoli presentati all'incasso sono andati insoluti, secondo quanto comunicato dall'intermediario trattario;**



- per quanto concerne la richiesta di restituzione dei titoli, al ricorrente è stata fornita copia conforme agli originali.

Il titolo cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, mentre ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine dell'assegno.

Peraltro, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l. 1736 del 1933, le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali, dato che la loro conformità all'originale è assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale.

Il resistente ha dunque agito con diligenza e non ha mancato ad alcuno degli obblighi di cui era destinataria nella negoziazione degli assegni.

Quanto alla richiesta di risarcimento, il danno patito è sprovvisto di prova. In mancanza della prova dell'entità del danno, non può procedersi neppure alla sua quantificazione in via equitativa.

Con le repliche, parte ricorrente precisa quanto segue:

- diversamente da quanto affermato dal resistente, parte ricorrente non ha mai ottenuto copia conforme dei due titoli di credito;
- l'asserita consegna non è stata peraltro dimostrata dal resistente, il quale con le controdeduzioni non ha neppure prodotto la scansione dei titoli.

Da tale contegno emerge l'evidente smarrimento dei titoli, con conseguente pregiudizio delle ragioni del prenditore e obbligo del resistente di risarcire il danno.

Laddove l'intermediario avesse smarrito l'originale dei titoli, avrebbe dovuto attivarsi per la loro ricerca o, comunque, per avviare la procedura di ammortamento ex art. 69, legge assegni. In tal modo si sarebbe consentito al cliente di ottenere un surrogato della legittimazione cartolare.

L'intermediario resistente non ha presentato controrepliche.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente chiede la restituzione di due assegni portati all'incasso presso l'intermediario resistente e rivelatisi scoperti. Chiede, inoltre, che laddove il resistente non sia in grado di ottemperare alla domanda sia condannato a risarcire il danno dovuto all'impossibilità di tutelare le ragioni creditorie.

2.- È pacifico tra le parti che il 03/07/2018 e il 23/08/2018 il ricorrente ha versato sul proprio conto corrente, detenuto sempre presso l'intermediario resistente, due assegni, rispettivamente di 2.500,00 € e di 1.700,00 €, salvo buon fine.

Non è chiara la natura dei titoli in questione, dato che il ricorrente afferma che erano assegni postali, tratti sul resistente, mentre il resistente sostiene che erano assegni bancari, tratti su un intermediario terzo.

In ogni caso, tale differenza assume rilievo ai fini della decisione dato che, secondo l'art. 7, comma 4, D.P.R. n. 144/2001, "agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario".



I due assegni sono risultati scoperti e, di conseguenza, gli accrediti sono stati stornati.

La parte ricorrente allega che, a fronte dell'insoluto, l'intermediario negoziatore convenuto abbia mancato di restituirgli gli assegni e che, per questa ragione, egli «non ha potuto tutelare il proprio credito».

Il resistente si difende sostenendo di avergli consegnato copia conforme dei titoli. La circostanza è priva di supporto documentale.

Il ricorrente contesta nelle repliche che gli sia stata consegnata copia dei titoli e assume che essi siano stati smarriti.

L'intermediario non ha presentato controrepliche.

3.- Questo Collegio, nella riunione del 12/05/2022, all'esito dell'esame istruttorio, ha deliberato quanto segue: "Il Collegio, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, invita l'intermediario a produrre, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, copia degli assegni oggetto del presente ricorso."

Il provvedimento è stato comunicato alla resistente il 16/05/2022 la quale non ha riscontrato la richiesta d'integrazione istruttoria.

4.- In virtù dell'orientamento consolidato dell'ABF formatosi sul punto, la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assume la veste di mandatario e, in quanto tale, deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza.

In particolare, in virtù del mandato ricevuto sorge l'obbligo di custodire il titolo e, pertanto, la mandataria risponde del suo eventuale smarrimento, salvo la prova che la perdita è stata determinata da causa ad essa non imputabile (Coll. Milano, dec. n. 25877/2019; Coll. Bari, dec. n. 23770/2018; Coll. Bologna, dec. n. 19223/2021; Coll. Napoli, dec. n. 23941/2021).

Nel caso di specie, l'intermediario non ha ammesso di aver smarrito gli assegni anche se la mancata produzione della copia degli stessi pur richiesta in sede istruttoria dal Collegio lascia intendere che gli assegni non sono stati rinvenuti. La condotta tenuta dall'intermediario invero appare censurabile quindi non soltanto per la mancata collaborazione, ma anche per la mancanza di trasparenza nella gestione del reclamo e del ricorso. Appare dunque evidente che nemmeno alcun elemento ha prospettato a sua discolpa per la mancata produzione e per il mancato rinvenimento dei titoli.

5.- Ritenuta dunque la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di custodia degli assegni alla stessa affidati, l'orientamento dei Collegi in relazione a domande risarcitorie analoghe a quella qui analizzata è di non riconoscere l'importo facciale del titolo, ma il danno subito nella perdita di chance, liquidandone l'ammontare in via equitativa, sulla base dell'assunto che lo smarrimento di un assegno presentato all'incasso non implica necessariamente la totale e definitiva perdita del credito risultante dallo stesso (Coll. Napoli, dec. n. 23941/2021).

Pertanto, pur non potendosi accogliere l'intera domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, essa deve ritenersi fondata nella misura dell'importo di € 2.500,00 liquidato in via equitativa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e per l'effetto dispone che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa. Respinge nel resto (...omissis...).